



## **PARTE SPECIALE D**

# **I REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO EX ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01**

<b>Revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Approvato da</b>
0	12/10/2017	Adozione	CdA

## 1. FINALITA'

La Parte Speciale ha la finalità di definire, in generale, linee, regole e principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire e integra il sistema dei controlli delineato dalla Parte Generale.

In tale ambito, sono definite le specifiche attività “sensibili” svolte in Ergosud e le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività che la Società deve assicurare al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

Al fine di rispondere alle suddette finalità, la presente Parte Speciale risulta così articolata:

- breve descrizione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d. lgs.231/01 alla cui prevenzione è diretta tale Parte Speciale;
- individuazione delle aree e/o i processi definiti “attività sensibili” ovvero a rischio di reato;
- definizione del sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, della vigente disciplina legislativa della prevenzione dei rischi lavorativi e in particolare dell’art. 30 del d. lgs. 81/2008.

Il sistema dei controlli, con riferimento alle Attività Sensibili individuate, prevede:

- i principi comportamentali generali che devono indirizzare i comportamenti dei Destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società;
- standard di controllo “generali”, applicabili a tutte le Attività Sensibili;
- standard di controllo “specifici”, applicati alle singole Attività Sensibili.

Gli standard di controllo, generali e specifici, sono intesi quali principi fondamentali di riferimento ai quali si ispira il sistema procedurale e organizzativo adottato dalla Società, quale parte integrante del modello di *governance* (paragrafo 2.2 della Parte Generale), e dei protocolli del Modello aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto (paragrafo 3.2 della Parte Generale).

L’insieme degli strumenti di controllo sopra descritti consente di individuare, rispetto a ciascuna attività sensibile, come si siano formate e attuate le decisioni dell’ente (cfr. art. 6, comma 2 lett. b, d.lgs. n. 231/2001).

## 2. LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DAL D.LGS. N. 231/2001

Si riporta, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati dall’art. 25 septies del D.lgs. 231/01.

### **Omicidio colposo : art. 589 c.p.**

#### Definizione:

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

<p>285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>
<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Se commesso con violazione dell'art. 55, comma 2 TU 81/08: Fino a 1000 quote.</p> <p>Nelle altre ipotesi: da 250 a 500 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u></p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività</p> <p>Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito</p> <p>Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</p> <p>Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p> <p>Le sanzioni interdittive si applicano per una durata minima di tre mesi ad un massimo di un anno.</p>
<p><u>Condotta:</u></p> <p>E' punita la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.</p>

### ***Caratteristiche del reato***

Le condotte che interessano la presente parte speciale sono descritte nell'art. 589 comma 2 c.p. che configura una circostanza aggravante del delitto di omicidio colposo; la stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la contestazione riguardi una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

La norma tutela l'integrità psico-fisica dei lavoratori, che trova molteplici punti di riferimento normativi sul piano sia dei principi costituzionali che della legislazione ordinaria e speciale. La Costituzione (artt. 2, 32, 35 e 41 Cost.), afferma la salvaguardia della persona umana nella sua integrità psicofisica come principio assoluto, senza ammettere deroghe per ineluttabilità, fatalità, oppure condizioni di fattibilità economica e di convenienza produttiva circa la scelta e la predisposizione di condizioni ambientali sicure e salubri. Per quanto concerne l'elemento soggettivo del reato, è richiesta la colpa che sussiste in tutti quei casi in cui l'agente violi per negligenza, imprudenza, imperizia le norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, oppure ometta di adottare misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso.

La locuzione norme sulla disciplina per la prevenzione di infortuni sul lavoro va intesa come comprensiva non solo delle norme contenute nelle leggi specificamente dirette ad essa, ma anche di tutte le altre che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

### ***Osservazioni sull'imputabilità della responsabilità dell'ente ricorrendo le ipotesi di reato di cui all'art. 589 c.p.***

Al fine di valutare l'imputabilità della responsabilità dell'ente in presenza di fattispecie di reato riconducibili all'art. 589 c.p. occorre esaminare nello specifico la formulazione dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001, che, in proposito, prevede due differenti ipotesi di responsabilità.

La prima ipotesi di responsabilità dell'ente (art. 25 septies comma 1) riguarda le ipotesi di omicidio colposo a danno di uno o più lavoratori, che conseguono:

- a) alla omessa valutazione dei rischi, ovvero alla mancata adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza di taluni elementi specificamente indicati;
- b) al non aver adottato appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche utilizzate potessero causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- c) oppure al non aver aggiornato le misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.

Se tali violazioni a norme antinfortunistiche riguardano particolari aziende ex art. 55 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008 (aziende industriali che usano sostanze, miscele o preparati pericolosi; centrali termoelettriche; impianti e installazioni nucleari e con radiazioni ionizzanti; aziende per fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; aziende le cui attività espongono i lavoratori a rischi biologici dei gruppi 3 e 4, da atmosfere esplosive, da agenti cancerogeni e mutageni, da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; attività nei cantieri temporanei o mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno). In tal caso all'azienda nella quale il fatto si è verificato si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote, unitamente alle sanzioni interdittive per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno. Una seconda fattispecie di responsabilità diretta dell'impresa riguarda i casi di omicidio colposo commessi "con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" non ricompresi nel I comma.

In siffatta ipotesi si applica all'ente una sanzione pecuniaria amministrativa in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote, congiuntamente alle sanzioni interdittive menzionate per non meno di 3 mesi e non più di 1 anno.

#### **Lesioni colpose gravi o gravissime: art. 590 c.p.**

##### Definizione:

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

<p><u>Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Fino a 250 quote.</p>
<p><u>Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:</u> Interdizione dall'esercizio dell'attività Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali per l'illecito Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione Esclusione da, ed eventuale revoca di, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi Divieto di pubblicizzare beni o servizi Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non superiore a sei mesi.</p>
<p><u>Condotta:</u> E' punita la condotta di chiunque cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.</p>

### ***Caratteristiche del reato***

Le lesioni contemplate nell'art. 25 septies configurano una circostanza aggravante del delitto di lesioni colpose gravi e gravissime. La stessa sussiste non solo quando sia contestata la violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma in ogni caso in cui la lesione derivi da una condotta contraria all'art. 2087 c.c., che prevede il preciso obbligo dell'imprenditore di eliminare ogni situazione di pericolo dalla quale possa derivare un evento dannoso.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'integrità psico-fisica dei lavoratori. Il concetto di lesione personale è descritto nell'art. 583 c.p., che lo identifica nella condotta di chi cagiona ad altri una lesione (personale) dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente. Sono previste quattro tipi di lesioni:

- a) lesione personale lievissima, se alla vittima deriva una malattia con durata non superiore ai 20 giorni;
- b) lesione personale lieve se alla vittima deriva una malattia che ha una durata compresa tra i 21 e 40 giorni;
- c) lesione personale grave: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni; 2) se ne consegue l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- d) lesione personale gravissima se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell'uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nel reato ex art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 rilevano soltanto le ipotesi di cui alle lettere c) e d) del capoverso precedente, riguardante lesioni gravi e gravissime commesse con violazione di norme antinfortunistiche.

### **3. LE AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO E LE “ATTIVITÀ SENSIBILI” AI FINI DEL D. LGS. N. 231/2001**

Attraverso l'analisi dei rischi sono state individuate le seguenti attività “sensibili” nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01:

- 1) Gestione degli adempimenti che riguardano la salute e sicurezza sul lavoro (DLgs 81/08 - Testo Unico)
- 2) Valutazione dei rischi e redazione del relativo documento
- 3) Gestione e monitoraggio delle misure preventive adottate
- 4) Gestione degli appalti: rapporti con le ditte appaltatrici e/o subappaltatrici e con i fornitori in riferimento alle attività connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro nelle centrali
- 5) Gestione attività di informazione e formazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e misure di prevenzione adottate
- 6) Gestione del budget di spesa in materia di sicurezza
- 7) Gestione acquisti
- 8) Gestione verifiche e ispezioni da parte di soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio in merito alla gestione della sicurezza sul lavoro

#### **4. DESTINATARI**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti, dipendenti nonché Collaboratori esterni e Partner della Società, compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società, coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di apicali o subordinati della società.

#### **5. I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA DI ERGOSUD**

Sulla scorta delle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche 'Modello') deve essere preceduta da una serie di attività.

Sotto il profilo generale, le Linee Guida evidenziano, con riguardo alla inventariazione degli ambiti aziendali rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali. Di conseguenza, l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, così come richiesto dal D.Lgs. 81/2008.

Le disposizioni del D.Lgs. 81/2001 costituiscono, infatti, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

In particolare, gli obblighi giuridici ex art. 30 del D.Lgs. il cui adempimento dev'essere assicurato da un sistema aziendale, che deriva un modello di organizzazione e di gestione efficacemente adottato ed attuato, sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- attività di sorveglianza sanitaria;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale, per Ergosud S.p.A. (di seguito, anche 'Ergosud' o 'Società'), tenuto conto che la Centrale è certificata da enti certificatori esterni secondo lo standard OHSAS 18001:2007, i fattori di rischio riportati costituiscono un riepilogo generale e non esaustivo dei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') del sito.

Tali fattori di rischio, inoltre, considerate le mansioni svolte, sono applicabili, per quanto di pertinenza, anche al personale di altre società che opera presso le strutture di Ergosud S.p.A. stessa.

In linea generale, il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, secondo le previsioni dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- il programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

## **Identificazione dei rischi**

I rischi individuati sono il risultato del processo di valutazione dell'importanza del rischio stesso e della conseguente decisione se lo stesso possa essere considerato accettabile (ovvero ridotto ad un livello che sia coerente con quanto enunciato nella Politica della Organizzazione, nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili) da parte della Organizzazione e sono identificati attraverso l'analisi dei processi svolti dalle diverse figure dell'organizzazione nei luoghi di lavoro. Gli stessi sono riassumibili in:

### **1) Rischi di infortunio**

Principalmente correlato ad attività lavorative, ambienti e attrezzature di lavoro, impiantistica.

In generale sono stati esaminati, ai fini di un'estrapolazione dei diversi rischi di tipo infortunistico:

- i luoghi di lavoro (aree di transito, spazi di lavoro, porte, scale, ecc.);
- le attrezzature di lavoro;
- apparecchiature ed impianti elettrici;
- viabilità e mezzi in movimento;
- caduta dall'alto;
- caduta materiali dall'alto;

- incidenti o urti con mezzi mobili, semoventi o non semoventi;
- rischio elettrico;
- rischio meccanico;
- atmosfere esplosive;
- luoghi confinati;
- apparecchi in pressione;
- infortuni in itinere.

## 2) Rischi per la salute dei lavoratori

In particolare quelli connessi a:

- caratteristiche generali dei locali di lavoro (illuminazione e ricambio dell'aria, umidità, riscaldamento ecc.);
- servizi igienico - assistenziali;
- movimentazione manuale dei carichi;
- uso videoterminale;
- ergonomia e postura;
- campi elettromagnetici;
- rumore;
- agenti chimici;
- agenti biologici;
- amianto;
- vibrazioni;
- radiazioni (ottiche e ionizzanti);

## 3) Rischi connessi ad aspetti organizzativi generali

In particolare per quanto riguarda:

- l'informazione e la formazione del personale;
- l'acquisto dei materiali e delle attrezzature di lavoro;
- l'affidamento di lavori in appalto o contratto d'opera;
- la gestione delle situazioni di emergenza;
- la presenza di donne in stato di gravidanza, di minori, personale di madrelingua non italiana, ecc..
- lo stress lavoro correlato;

In definitiva sono state individuate delle grandi categorie di rischi:

### **Rischi di infortunio**

*Caduta dall'alto:* rischio che ha l'operatore di cadere a causa di inefficienti o insufficienti protezioni di luoghi sopraelevati: ad esempio rischio di precipitare a terra a causa del cedimento di un parapetto non stabile.

*Caduta materiali dall'alto:* rischio che del materiale posto in posizione sopraelevata rispetto all'operatore cada, si sganci e colpisca persone poste sulla sua verticale (es. caduta di materiale posto su scaffalature).

*Urti, colpi:* rischio che può avere l'operatore muovendosi in zone ingombrate di materiale di andare a sbattere contro ostacoli.

*Compressioni:* rischio dovuto allo schiacciamento tra materiali e l'operatore.

*Punture, tagli e abrasioni:* rischio che ha l'operatore nel maneggiare materiali appuntiti o con bordi taglienti o nell'utilizzo di utensili.

*Scivolamenti:* rischio che ha l'operatore di scivolare e cadere transitando in zone dove la pavimentazione sia scivolosa a causa es. di umidità, acqua, ecc... presenti sul pavimento.

*Rischio elettrico*: rischio che si configura durante gli interventi che presuppongono l'utilizzo e le manovre di apparecchiature elettriche in bassa ed in media tensione (attivazione di pompe in manuale, riarmo relé termici, inserimento e disinserimento interruttori, ecc..), dovuto alla elettrocuzione sia diretta (es. contatto con cavi elettrici scoperti), sia indiretta (es. contatto con parti metalliche di macchine non adeguatamente isolate o non messe a terra).

*Rischio meccanico*: a) rischio di contatto con organi in movimento di macchine e parti di impianto es. pompe, ventilatori, alberi.. b) rischio di proiezione di materiale dovuta a possibili guasti/malfunzionamenti di parti in pressione degli impianti, o organi in movimento o a seguito di attività manutentive, eseguite da personale di manutenzione o da appaltatore che possono originare proiezione di schegge (molatura, taglio, foratura, ecc..) e coinvolgere personale di esercizio eventualmente operante in aree limitrofe; c) rischio legato all'eventuale uso di utensili durante l'attività di esercizio; d) rischio di urto dovuto alla presenza di tubazioni, strutture, supporti, valvole, cunicoli ed apparecchiature varie.

*Atmosfere esplosive*: rischi legato alla possibilità di eseguire ispezioni in aree con pericolo di formazione di atmosfere esplosive, ossia miscele con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.

*Luoghi confinati*: rischio dovuto a possibili interventi legati al processo manutentivo (attività diretta o ispezione ditte terze) eseguiti dal personale in ambienti chiusi e/o ristretti, angusti e/o scarsamente illuminati e/o ventilati. Per luogo confinato s'intende qualsiasi spazio che presenti difficoltà di accesso e di uscita e scarsa o assente ventilazione. Spesso i luoghi confinati presentano accumuli di gas, vapori o polveri tossici, infiammabili o esplosivi e carenza o eccesso di ossigeno. Tra i luoghi confinati sono inclusi serbatoi, silos, tubazioni, gallerie, cunicoli, pozzetti, fognature, caldaie, macchinario idraulico (condotte e turbine).

*Apparecchi in pressione*: rischio legato alla presenza di impianti, attrezzatura, bombole e condotte contenenti fluidi in pressione (vapore, acqua, azoto, metano, propano, CO<sub>2</sub>) a diversi livelli di temperatura e pressione.

*Lavoro in itinere*: rischio di alcuni operatori di esposizione a incidenti automobilistici durante i trasferimenti in automobile per motivi di lavoro fra sedi di lavoro differenti

## **Rischi per la salute dei lavoratori**

### Rischi ergonomici

*Posturali*: l'operatore per ragioni di lavoro si può trovare ad assumere posture non ergonomiche;

*Movimentazione manuale dei carichi*: l'operatore nella movimentazione dei carichi per ragioni di peso, dimensioni, o movimenti da compiere si può trovare ad assumere posture di lavoro non ergonomiche.

*Videoterminali*: l'operatore addetto a postazioni di lavoro munite di videoterminali per molte ore si trova esposto a rischi per la vista, per gli occhi e a problemi di postura e di affaticamento fisico e mentale

*Microclima*: rischio legato all'esposizione dell'operatore a condizioni interne ambientali non confortevoli dovute a valori fuori dai parametri di benessere della temperatura, umidità dell'aria, velocità dell'aria per le particolarità del lavoro che viene svolto.

*Illuminazione*: l'illuminazione di un ambiente di lavoro in cui il dipendente si trova ad operare, può essere tale da non consentire una visione ottimale in funzione dell'attività svolta e delle caratteristiche dell'operatore; ai fini di una corretta valutazione dell'ergonomia visiva nei confronti dei dipendenti vanno valutati l'intensità luminosa incidente su di una superficie, l'angolo di riflessione e la tonalità (UNI 10380).

## Rischi psicosociali

### *Rischio stress lavoro correlato*

Si tratta del rischio di stress dovuto a uno squilibrio tra le richieste avanzate nei confronti dei lavoratori e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste. Fattori comuni di stress legato all'attività lavorativa comprendono la mancanza di controllo sull'attività svolta, richieste inadeguate rivolte ai lavoratori e la mancanza di sostegno da parte dei colleghi e della direzione.

Tra i fattori da considerare in relazione allo stress si annoverano:

- l'eccessivo carico di lavoro;
- la possibilità che i lavoratori abbiano il controllo dello svolgimento delle proprie attività;
- la comprensione o meno del proprio ruolo da parte dei lavoratori;
- le relazioni interpersonali, inclusi problemi quali molestie e violenza;
- il sostegno dei colleghi e dei responsabili;
- la formazione necessaria per eseguire le mansioni affidate.

## Rischi fisici

*Campi elettromagnetici*: la presenza di potenziali sorgenti di emissione di campi elettromagnetici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz (art. 207 D.Lgs. 81/2008), quali schermi video, apparecchi mobili, ripetitori WiFi, locale server, può dar adito a rischi per la salute dei lavoratori.

*Rumore*: rischio di esposizione a rumore durante il lavoro;

*Agenti chimici e agenti chimici pericolosi*: rischio legato alla presenza sul luogo di lavoro di *agenti chimici* (art. 222 D.Lgs. 81/2008), ossia tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; gli *agenti chimici pericolosi* sono: “1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52(N), e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto Decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65(N), e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto Decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

*Agenti biologici*: rischio di esposizione a qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

*Amianto*: rischio di esposizione rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (Legge 27 marzo 1992, n. 257 e CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO D. Lgs. 81/2008)

*Vibrazioni*: rischio di esposizione a vibrazioni meccaniche (art. 200 D.Lgs. 81/2008 - a) *vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio*: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; b) *vibrazioni trasmesse al corpo intero*: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

*Radiazioni* (ottiche e ionizzanti): rischio derivante dall'esposizione a radiazioni ottiche, ossia tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm (art. 214 D. Lgs 81/2008), e a radiazioni ionizzanti, "radiazioni costituite da fotoni o da particelle aventi la capacità di determinare, direttamente o indirettamente, la formazione di ioni" (Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230).

### **Rischi connessi ad aspetti organizzativi generali**

*Informazione e formazione del personale:* l'organizzazione attua una procedura che definisce un programma di formazione e informazione a tutti i dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro; detto programma contiene informazioni sui nominativi, sui ruoli, mansioni e modalità di formazione e informazione ai dipendenti sulle tematiche di salute e sicurezza applicabili con riferimento all'attività specifica di pertinenza di ciascun lavoratore

*Acquisto di materiale ed attrezzature:* l'organizzazione provvede ad eseguire gli acquisti di materiali e attrezzature seguendo prassi e procedure consolidate che individuano in maniera precisa e puntuale ruoli e responsabilità all'interno dell'organizzazione; in fase di appalto è sempre richiesta al fornitore la fornitura congiunta di tutta la documentazione prevista (manuali uso e manutenzione, certificati di conformità) e la marcatura CE per le attrezzature ed i macchinari; in base alle indicazioni del costruttore si procederà all'organizzazione della manutenzione delle attrezzature e macchinari cui si aggiungeranno, eventualmente, le ispezioni, i controlli e le verifiche previste dalla normativa nazionale vigente

*Affidamento dei lavori in appalto:* l'organizzazione adotta uno strumento organizzativo (procedura) che definisce i ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese operano e sulle misure da adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere. Per ogni sede societaria inoltre l'organizzazione elabora un documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) che indica che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

E' inoltre definita all'interno della Società, nell'ambito delle attività di Procurement, una procedura specifica che definisce le modalità di qualifica (documentazione minima da produrre in fase di appalto) con i fornitori e trattatisti. Tale norma:

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica
- prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori nella scelta e nell'orientamento delle gare di appalto

Sono inoltre sempre previste, da procedura, nelle gare di appalto apposite "clausole contrattuali" standard, le Condizioni Generali di Fornitura, riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

*Misura e monitoraggio delle prestazioni.* La società adotta uno strumento organizzativo (procedura) che disciplina:

- ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei "mancati incidenti"
- modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree di maggior rischio infortuni

*Consultazione e comunicazione.* La società organizza, almeno una volta l'anno, riunioni periodiche di tutte le figure competenti per il riesame, la verifica e l'analisi delle problematiche nella gestione

delle tematiche di salute sicurezza e igiene dei luoghi e delle attività di lavoro; di detti incontri la Società né da inoltre adeguata diffusione all'interno dell'organizzazione

*Gestione delle emergenze.* La gestione delle emergenza e il piano di evacuazione sono proceduralizzati e presso la sede di Ergosud S.p.A. è presente un "Piano di Emergenza", in linea con quanto previsto dall'esistenza di un sistema di gestione OHSAS 18001 certificato

*Lavoratrici gestanti.* Le attività lavorative tipiche del personale sono perfettamente compatibili con lo stato di gravidanza, prevedendo mansioni tipiche di ufficio

## **6. LA POLITICA PER L'AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA**

Il rispetto per l'ambiente e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, costituiscono per Ergosud S.p.A. elementi di priorità nella gestione e nella conduzione delle Centrali.

In tal senso, la Società richiede l'impegno costante di tutti i dipendenti, i fornitori e appaltatori, al fine di garantire il continuo miglioramento delle performance EHS (Ambiente, Salute e Sicurezza) necessario a ridurre l'impatto sull'ambiente e di ottimizzare il consumo delle risorse naturali e prevenendo incidenti e malattie professionali.

In tal senso, la Direzione e tutto il Personale della Società si impegnano quotidianamente, per quanto di propria competenza, a:

- ✓ svolgere le proprie attività in conformità a leggi, regolamenti locali e nazionali direttive comunitarie e standard aziendali in materia di Ambiente Sicurezza e Salute sul lavoro;
- ✓ responsabilizzare, coinvolgere e motivare tutti i collaboratori con una continua attività di formazione, addestramento e consultazione al fine di consolidare un sistema di gestione che consenta di controllare, mitigare e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- ✓ minimizzare, in linea con la tecnologia impiantistica della Centrale denominata "0 discharge", gli scarichi idrici e riutilizzare nel ciclo i reflui di processo riducendo al minimo l'apporto di acqua dall'esterno;
- ✓ ottimizzare il consumo di risorse naturali adottando le migliori tecnologie disponibili, ridurre al minimo tecnologicamente possibile la produzione di rifiuti e favorire, ove possibile, il riciclaggio degli stessi;
- ✓ coinvolgere, consultare e cooperare con gli Enti, con le Autorità pubbliche locali e con le associazioni cittadine al fine di creare e mantenere vivo un dialogo aperto e costruttivo sulle problematiche EHS e condividere con loro il nostro percorso di continuo miglioramento;
- ✓ avvalersi di fornitori e appaltatori che condividano e rispettino i nostri stessi principi ed instaurare con loro una continua cooperazione e confronto per crescere e percorrere insieme la strada del continuo miglioramento delle performance EHS;
- ✓ partecipare ad iniziative esterne sul tema della salvaguardia ambientale e riduzione degli infortuni e delle malattie professionali che possono contribuire ad ampliare le nostre conoscenze e a migliorare i nostri risultati;

- ✓ assicurare il continuo monitoraggio e valutazione delle proprie prestazioni EHS con l'intento di individuare eventuali punti di miglioramento;
- ✓ garantire una trasparente condivisione dei risultati EHS con gli Enti, le Autorità pubbliche locali e con le associazioni cittadine fornendo loro tutte le informazioni necessarie per comprendere gli effetti sull'ambiente, sulla sicurezza e salute della attività svolta dalla Società.

## 7. L'ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Dal punto di vista dell'**organizzazione ai fini della sicurezza**, la Società si è strutturata in maniera tale da garantire un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, attraverso l'individuazione dei seguenti soggetti:

- il Datore di Lavoro ai sensi del TU 81/08. Tale figura è stata individuata nell'Amministratore Delegato, dotato di una specifica procura al riguardo alla quale si rinvia per il dettaglio e che si intende qui integralmente richiamata.
- il Delegato ai sensi dell'art. 16 del TU 81/08. Tale figura è stata individuata, con specifico riferimento alla Centrale di Scandale, nel Capo Centrale-Responsabile di Centrale, dotato di una specifica procura al riguardo alla quale si rinvia per il dettaglio e che si intende qui integralmente richiamata.
- il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
- il Medico Competente
- i Lavoratori
- i Terzi Destinatari, ovvero quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Si sottolinea come per ciascuno dei soggetti individuati sia stato accertato il possesso dei necessari requisiti e le specifiche competenze in materia.

Inoltre, in materia di gestione della sicurezza, la Società si avvale anche del supporto di EP Produzione Spa sulla base di uno specifico contratto di servizio tra le parti. In particolare, tale contratto prevede termini e condizioni delle modalità di prestazione del servizio e dei relativi obblighi posti a carico delle parti, e l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione degli illeciti ex d. lgs. 231/2001 da parte della Società affidataria.

## 8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI E STANDARD DI CONTROLLO GENERALI

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico "salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (D. Lgs 81/08);
- la normativa italiana applicabile in ambito di "salute e sicurezza sul luogo di lavoro";
- tutte le procedure adottate dalla Società.

In particolare Ergosud S.p.A. opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il riesame periodico della direzione con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro ed alle performance del sistema di gestione correlato.

Per la materia in esame, le procedure "ad hoc" sono dettate direttamente dal Testo Unico del 9 aprile 2008 che disciplina in materia dettagliata gli adempimenti, in capo alle società.

E' fatto espresso **obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto **obbligo** in particolare di:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

In attuazione di quanto sopra Ergosud S.p.A. ha implementato presso i propri siti produttivi un sistema di gestione integrato ambiente e sicurezza che, in adesione allo standard *OHSAS 18001:2007* e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008, articolandosi in specifiche procedure, consiste in:

#### **Piani annuali e pluriennali:**

- individuano i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione;
- garantiscono la comunicazione a tutto il personale al fine di garantire un'adeguata comprensione.

### **Prescrizioni.**

- disciplinano ruoli e responsabilità dell'aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante e alle altre prescrizioni applicabili in tema di salute, sicurezza e igiene;
- definiscono criteri e modalità da adottarsi per la comunicazione degli aggiornamenti alle aree aziendali interessate;
- disciplinano ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione relativa al sistema di gestione della salute, sicurezza igiene sul lavoro in coerenza con la politica e linee guide aziendali;
- definiscono le modalità di gestione, archiviazione, e conservazione della documentazione prodotta.

### **Organizzazione e responsabilità (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione - RSPP).**

- prevedono una sua formale designazione;
- definiscono, in considerazione dell'ambito di attività, i requisiti specifici che, coerentemente con le disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- prevedono tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- prevedono la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte del RSPP (Responsabile Sistema Prevenzione e Protezione).

### **Organizzazione e responsabilità: addetti del servizio di prevenzione e protezione - SPP.**

- prevedono una formale designazione;
- definiscono, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- prevedono la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- prevedono la tracciabilità della formale accettazione da parte degli addetti SPP.

### **Organizzazione e responsabilità: Medico competente.**

- prevedono la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- definiscono la documentazione sanitaria e di rischio da predisporre secondo normativa vigente;
- prevedono la tracciabilità della formale accettazione da parte del medico competente.

### **Disposizioni normative.**

- disciplinano ruoli, responsabilità, e modalità di effettuazione e documentazione delle spese;
- disciplinano modalità di definizione e approvazione del budget di spese;
- disciplinano modalità di rendicontazione delle spese;
- disciplinano la tracciabilità delle attività effettuate.

### **Sistema di deleghe di funzioni.**

- garantisce la sussistenza di poteri decisionali coerenti con le deleghe assegnate;
- garantisce la sussistenza di un budget, laddove necessario in considerazione del ruolo riscoperto, per l'efficace adempimento delle funzioni delegate;

- garantisce la sussistenza di un obbligo di rendicontazione formalizzata sui poteri delegati, con modalità prestabilite atte a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze.

#### **Valutazione dei rischi: “Ruoli e Responsabilità”.**

- disciplina ruoli, responsabilità, requisiti di competenza e necessità di addestramento del personale responsabile per condurre l'identificazione dei pericoli, l'identificazione e il controllo del rischio;
- identifica le responsabilità per la verifica, l'approvazione e l'aggiornamento dei contenuti dei documenti di valutazione dei rischi;
- identifica modalità e criteri per la revisione in tempi o periodi determinati dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
- prevede, laddove necessario, la tracciabilità dell'avvenuto coinvolgimento del Medico Competente, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza e l'Ambiente e delle altre figure previste dalle disposizioni normative vigenti nel processo di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi;
- prevede, laddove necessario, la valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio; pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e organizzativi e un'individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all'interno dell'azienda;
- prevede, se necessario, l'individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
- prevede, laddove necessario, il censimento e la caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
- prevede l'esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa o prescrizioni vigenti.

#### **Documento di valutazione dei rischi.**

- contiene il procedimento di valutazione, con la specifica individuazione dei criteri adottati;
- contiene l'individuazione e formalizzazione delle misure di prevenzione e protezione, e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione;
- contiene il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei tempi nei livelli di sicurezza.

#### **Organizzazione e Responsabilità: “Incaricati Emergenze”.**

- prevede una formale designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso previsti ai sensi della normativa vigente;
- definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tale figura;
- prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia;
- prevedono la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte degli incaricati.

#### **Organizzazione e Responsabilità: “Sicurezza negli appalti e nei cantieri temporanei o mobili”.**

- prevede una formale designazione nell'ambito delle attività in appalto del Coordinatore in materia di salute, sicurezza per la progettazione dell'opera e del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della normativa vigente;

- definisce, in considerazione dell'ambito di attività, requisiti specifici che, coerentemente alle disposizioni di legge in materia, devono caratterizzare tali figure;
- prevede la tracciabilità delle verifiche svolte in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- prevede la tracciabilità della formale accettazione dell'incarico da parte dei Coordinatori.

#### **Controllo operativo: “Affidamento Compiti”.**

- definisce ruoli, responsabilità e criteri di affidamento dei compiti ai lavoratori in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- definisce le misure organizzative per la partecipazione delle funzioni preposte nella definizione di ruoli e responsabilità di lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di assessment management svolte a tale scopo.

#### **Controllo Operativo: “Misure di prevenzione e protezione”.**

- definisce ruoli, responsabilità e modifica per la verifica dei necessari requisiti quali resistenza, idoneità e mantenimento in buono stato di conservazione nonché efficienza delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori;
- prevede la tracciabilità delle attività di consegna e verifica sulla funzionalità delle misure di prevenzione e protezione atte a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori.

#### **Gestione delle emergenze.**

- definisce, ruoli, responsabilità e misure per il controllo di situazioni di rischio in caso di emergenza, atte a controllare e circoscrivere gli eventi in modo da minimizzare gli effetti;
- definisce le modalità di abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- definisce le modalità di intervento dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di pronto soccorso;
- individua i provvedimenti atti ad evitare rischi per la salute della popolazione o deterioramento dell'ambiente esterno;
- definisce le modalità e la tempistica/frequenza di svolgimento delle prove di emergenza;
- definisce l'aggiornamento delle misure di prevenzione a seguito dei progressi tecnologici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di emergenze.

#### **Consultazione e Comunicazione.**

- prevedono riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche riguardanti salute, sicurezza e igiene e l'adeguata diffusione delle risultanze delle riunioni all'interno dell'organizzazione.

#### **Diffusione delle informazioni.**

- disciplina ruoli, responsabilità e modalità di informazione periodica delle funzioni competenti verso i lavoratori, in relazione alle tematiche salute, sicurezza e igiene applicabili alle loro attività;
- disciplina l'identificazione l'informativa del Medico Competente, laddove necessario, relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva.

### **Formazione sensibilizzazione e competenze.**

- disciplina ruoli, responsabilità e modalità di erogazione della formazione dei lavoratori sui rischi, pericoli, misure, procedure, ruoli e istruzioni d'uso;
- disciplina i criteri di erogazione della formazione di ciascun lavoratore;
- disciplina l'ambito, i contenuti e le modalità della formazione in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa;
- disciplina i tempi di erogazione della formazione ai lavoratori sulla base della modalità e dei criteri definiti.

### **Rapporti con fornitori e contrattisti: "Informazione e coordinamento".**

- definiscono ruoli, responsabilità, modalità e contenuti dell'informazione da fornire alle imprese esterne sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese operano e sulle misure di adottare in relazione alla propria attività che un'impresa appaltatrice aggiudicataria deve conoscere, impegnarsi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti;
- definiscono ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi che le misure da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera.

### **Rapporti con fornitori e contrattisti "qualifica".**

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di effettuazione della qualifica;
- prevede che si tenga conto dei risultati della verifica dei requisiti tecnico-professionali degli appaltatori;
- prevede che si tenga conto della rispondenza di quanto eventualmente fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela della salute e della sicurezza.

### **Rapporti con fornitori e contrattisti "clausole contrattuali".**

- definiscono ruoli, responsabilità e modalità di inserimento delle clausole contrattuali standard riguardanti il rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene applicabili, nonché i costi della sicurezza nei contratti di somministrazione dei lavoratori, di appalto e di subappalto.

### **Rapporti con fornitori e contrattisti "Monitoraggio dei fornitori".**

- identifica ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuata nei confronti dei sub-appaltatori in merito al rispetto delle suddette alternative.

### **Gestione degli asset.**

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di gestione degli asset, in termini di manutenzione ed ispezione affinché ne sia sempre garantita l'integrità e l'adeguatezza in termini di salute e sicurezza dei lavoratori;
- prevede periodiche verifiche di adeguatezza e integrità degli asset e di conformità ai requisiti normativi applicabili;
- prevede la pianificazione, l'effettuazione e la verifica delle attività di ispezione e manutenzione tramite personale qualificato e idoneo.

### **Misura e monitoraggio delle prestazioni: infortuni e incidenti.**

- disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione e investigazione interna degli infortuni;
- disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità e investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
- disciplinano le modalità di comunicazione da parte dei responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione sugli infortuni/incidenti occorsi;
- disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree di maggior rischio infortuni.

### **Misura e monitoraggio delle prestazioni: “altri dati”.**

- definiscono ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti la sorveglianza sanitaria;
- definiscono ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti la sicurezza degli impianti;
- definiscono ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per i dati riguardanti le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati in azienda;
- definiscono ruoli, responsabilità e modalità di registrazione e monitoraggio per altri dati diversi da infortuni e incidenti al fine di identificare le aree di maggior rischio.

### **Audit sulla Sicurezza sul Lavoro.**

- definisce la tempistica per la programmazione delle attività di audit;
- definisce le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell’indipendenza dell’auditor rispetto all’attività oggetto dell’audit;
- definisce le modalità di registrazione degli audit;
- definisce le modalità di individuazione e applicazione delle azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto prescritto dal sistema di gestione della salute, sicurezza e igiene in azienda o dalle norme e prescrizioni applicabili;
- definisce le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive;
- definisce le modalità di comunicazione dei risultati dell’audit alla Direzione aziendale.

### **Reporting.**

- garantisce la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione e sicurezza e in particolare l’invio periodico delle informazioni inerenti:
  - a) agli scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
  - b) ai risultati degli audit;
  - c) al risultato del monitoraggio delle performance del sistema di gestione della salute, sicurezza, dell’ambiente e dell’incolumità pubblica;
  - d) alle spese sostenute e risultati di miglioramento raggiunti in relazione alle suddette spese.

## **Conduzione del processo di riesame.**

- definisce ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame da parte della Direzione aziendale in relazione all'efficacia e efficienza del sistema di gestione della salute, della sicurezza, dell'ambiente e dell'incolumità pubblica aziendale attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) analisi delle risultanze del reporting ottenuto;
  - b) analisi dello stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
  - c) individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi del sistema di gestione della salute, della sicurezza, e igiene in azienda;
  - d) tracciabilità delle attività effettuate.
  - e)

## **9. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI E ED IL SISTEMA DI CONTROLLO ESISTENTE**

### **9.1 Il Sistema Integrato per la Gestione dell'Ambiente, della Salute e della Sicurezza (SGIAS)**

La Società ha implementato un Sistema di Gestione Integrato per l'Ambiente, la Salute e la Sicurezza (d'ora innanzi, per brevità, semplicemente SGIAS) conforme alla norma ISO 14001 e al Regolamento Comunitario 1221/2009 "sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di eco-gestione e audit" (EMAS) per quanto attiene alla gestione ambientale, nonché, alla norma OHSAS 18001, per la gestione della salute e la sicurezza.

Il SGIAS, permette di pianificare le azioni necessarie per assicurare una corretta gestione della salute, della sicurezza e dell'ambiente nelle varie fasi dell'attività produttiva in funzione delle tipologie e caratteristiche dei rischi per la salute e sicurezza presenti nelle attività di Centrale.

In particolare, il Sistema Integrato Ambiente, Salute e Sicurezza (d'ora in poi "SGIAS") della Centrale trova applicazione in tutte le attività dirette e di supporto che afferiscono alla produzione di energia elettrica da gas naturale.

La documentazione del SGIAS si articola su quattro livelli:

- 1 il "Manuale del Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza", che è il riferimento per quanto riguarda l'organizzazione e le funzioni del sistema e il cardine del sistema documentale;
- 2 le "Procedure Gestionali", che sono i documenti che descrivono i mezzi e/o i metodi per l'implementazione di quanto definito dal Manuale;
- 3 le "Procedure Operative", che descrivono in maniera dettagliata le varie fasi esecutive delle attività operative e le responsabilità dei soggetti coinvolti;
- 4 i registri, i documenti di pianificazione e programmazione ed i manuali (che sono costituiti da un insieme di istruzioni articolate e complesse che trattano un argomento nella sua interezza).

Sono quindi state individuate apposite procedure gestionali integrate rispondenti sia alle

prescrizioni del modello 231, sia ai requisiti della normativa UNI EN ISO 14001 sia alla norma OHSAS 18001. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano:

- la PSGI\_11 “Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza e valutazione degli aspetti ambientali”, mira a far emergere le principali criticità dell’Impianto in campo ambientale per poter quindi consentire la definizione degli obiettivi in linea con quanto riportato nel documento “Politica della Sicurezza, della Salute e dell’Ambiente” e sintetizzato nella procedura gestionale PSGI\_04 “Riesame della direzione e riunione periodica”;
- una apposita procedura consente l’individuazione di ruoli e responsabilità relativamente all’implementazione del sistema di gestione, la successiva comunicazione a tutto il personale coinvolto in Centrale e la conseguente formazione del personale coinvolto, cosicché ciascun soggetto potrà avere una chiara visione delle proprie responsabilità PSGI\_10: Gestione della formazione, delle competenze dei ruoli e delle responsabilità;
- la procedura PSGI\_01: “Gestione della documentazione e delle registrazioni”, prevede che vengano documentati, in forma cartacea ovvero elettronica, gli elementi chiave del sistema di gestione e le loro interazioni; sono altresì chiarite le modalità di gestione della documentazione stessa. Inoltre, la predetta procedura garantisce il controllo della documentazione relativa al SGIAS rivolgendo particolare attenzione alle modalità di sensibilizzazione dei dipendenti di Centrale.
- sono identificate le attività rilevanti e le operazioni svolte all’interno della Centrale associate ad aspetti ambientali e di sicurezza rilevanti o che controllano parametri ambientalmente significativi. Identificate tali operazioni, la Società ha provveduto alla loro pianificazione ed alla predisposizione di apposite procedure aventi ad oggetto la manutenzione dei macchinari e degli strumenti di misura in maniera tale da assicurare che tutte le attività che abbiano un impatto ambientale rilevante siano svolte nelle condizioni ottimali;
- una apposita procedura, PSGI\_13: “Gestione degli accessi in Centrale”, garantisce che siano evitati accessi non autorizzati di personale di ditte esterne consentendo l’accesso alla Centrale solo ai lavoratori autorizzati e qualificati delle ditte esterne;

Come accennato, all’interno del sito è inoltre promossa, attraverso una procedura specifica PSGI\_10: “Comunicazioni interne ed esterne, consultazione e partecipazione del personale dichiarazione ambientale”, la comunicazione fra i vari livelli e fra le diverse funzioni in merito alla gestione ambientale e della sicurezza, nonché la comunicazione verso l’esterno dei dati ambientali rilevanti.

A ciò si aggiunga che tutti i processi che interessano le singole aree a rischio vengono gestiti mediante apposite Procedure Operative che, oltre a prevedere dettagliate modalità di intervento, ne identificano i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.

**Il contenuto di tutta la documentazione sopra citata ed in ogni caso tutte le procedure ed i documenti inerenti la gestione della sicurezza adottati dalla Società (compreso il DVR e le procedure ivi richiamate, il Piano di Emergenza, etc.) devono intendersi integralmente richiamati e facenti parte del presente Modello Organizzativo.**

## 9.2 Elementi di raccordo tra D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 231/01 e OHSAS 18001:2007

### Centrale termoelettrica di Scandale

Elementi costitutivi del modello 231		Elementi costitutivi del SGS previsto da OHSAS 18001:2007	Rif. 18001	Rif. Proc. Interna	Titolo Procedura [Scandale]
Inventario ambiti di interesse e valutazione dei rischi	Individuazione aree/attività sensibili	Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione delle misure di controllo	4.3.1	P_SGI_11	Valutazione dei rischi per salute e sicurezza
	Valutazione del rischio reato	Requisiti di legge e di altro tipo	4.3.2	P_SGI_07	Gestione delle prescrizioni legali e di altro tipo
Introduzione/adeguamento codice etico	Codice etico	Politica per la S&SL	4.2		Politica EHS Ergosud
Realizzazione/adeguamento protocolli generali e specifici	Organizzazione e gestione risorse finanziarie	Risorse, ruoli, responsabilità, dovere di rendicontazione (accountability) e autorità Obiettivi e programma(i)	4.4.1 4.3.3	P_SGI_03	Gestione delle competenze, della formazione, dei ruoli e delle responsabilità
	Formazione	Competenze, formazione e consapevolezza	4.4.2	P_SGI_03	Gestione delle competenze, della formazione, dei ruoli e delle responsabilità
	Comunicazione e coinvolgimento	Comunicazione, partecipazione e consultazione	4.4.3	P_SGI_10	Comunicazioni interne ed esterne, consultazione e partecipazione del personale, dichiarazione ambientale
	Documentazione e tracciabilità	Documentazione Controllo della documentazione Controllo delle registrazioni	4.4.4 4.4.5 4.5.4	P_SGI_01	Gestione della documentazione e delle registrazioni
	Gestione operativa attività sensibili	Controllo operativo Preparazione e risposta alle emergenze	4.4.6 4.4.7	P_SGI_02 P_SGI_13 P_SIC_01 P_SIC_02 P_SIC_03	Gestione degli adempimenti normativi per gli appalti di service Gestione degli accessi in centrale Gestione Dispositivi di Protezione individuali Gestione impianti antincendio Lavori nelle aree con pericolo

				P_SIC_04	di esplosione Gestione sostanze pericolose
				P_SIC_05	Messa in sicurezza apparecchiature e impianti
				P_SIC_06	Gestione delle verifiche autorespiratori e maschere pieno facciali
				P_SIC_07	Attività in luoghi confinati
				P_SIC_09	Procedura per la gestione delle attrezzature di lavoro
				PEI	Piano di Emergenza Interno
Istituzione/attivazione sistema di monitoraggio, verifica e vigilanza	Monitoraggio e Verifica (I li-vello)	Misurazione delle prestazioni e monitoraggio	4.5.1	P_SGI_05	Sorveglianza sanitaria
		Audit interno	4.5.5	P_SGI_06	Audit
		Non conformità, azioni correttive e azioni preventive	4.5.3.2	P_SGI_12	Gestione delle Non Conformità
		Valutazione delle conformità	4.5.2	P_SGI_12	Gestione delle Non Conformità
	Riesame della Direzione	4.6	P_SGI_04	Riesame della direzione e riunione periodica	
	Organismo di Vigilanza Monitoraggio e Verifica (II livello)	Non previsto	-		
Istituzione/ adeguamento sistema disciplinare	Sistema disciplinare	Non previsto	-		

## **10. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico o di situazioni di pericolo o anomalie rispetto alla gestione delle attività a rischio deve immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga a conoscenza di violazioni o della mancata applicazione delle procedure aziendali interne deve immediatamente segnalarlo all'OdV;
- chiunque venga di situazioni di pericolo o di inadeguatezza del sistema preventivo posto in essere a tutela della sicurezza o di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'OdV.

Inoltre, il RSPP designato deve inviare all'Organismo di Vigilanza la seguente reportistica:

- segnalazione di eventuali infortuni sul lavoro occorsi all'interno della Società rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 ed in ogni caso tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
- segnalazione di eventuali verbali di ispezioni in materia di sicurezza;
- verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del TU 81/08;
- check list semestrale.